

abbia desunto questa notizia, perchè, per quanto risulta a me, fin qui i registri di popolazione non sono tenuti nella massima parte dei comuni. Sono tenuti nelle città considerevoli, ma nei comuni rurali, che costituiscono i nove decimi della popolazione, non sono tenuti. Si trovano in Lombardia, per esempio, dove esisteva già una legge al riguardo, e dove veramente offre un esempio degno di essere seguito, l'esattezza con cui sono tenute le anagrafi delle popolazioni; ma nelle altre parti dello Stato questi registri non ci sono. Laonde non so come l'onorevole Ercole possa supporre, prima ancora dell'esistenza di fatto, che questi registri siano tenuti con grande esattezza. Egli mostra poi di credere che sia di poca importanza una esattezza maggiore o minore, dalla quale possa risultare che un comune abbia uno o più rappresentanti, come gli pare cosa di poco conto che ci sia un deputato di più o di meno nel Parlamento. A me sembra che non bisogna sorvolare con tanta leggerezza riguardo alle disuguaglianze che ne deriverebbero nella rappresentanza legale e politica dei comuni. Uno dei vantaggi particolari che ha appunto il sistema liberale è quello dell'uguaglianza delle popolazioni negli obblighi e nei diritti.

Ora, egli è evidente che, quando non vi fossero dei censimenti di popolazione esatti, per quanto è possibile ottenerli, ne risulterebbero delle disuguaglianze tra popolazione e popolazione, tanto negli obblighi come nei diritti; per conseguenza bisogna evitarle con ogni studio. Quando sarà passata questa legge, ed io spero che la Camera vorrà approvarla, e saranno stabiliti questi registri in tutti i comuni dello Stato, quando si avrà acquistata la pratica voluta per tenere questi registri regolarmente, e il fatto avrà dimostrato che questa regolarità esiste, allora, quando la Camera dovrà votare un'altra legge sul censimento, si potrà ammettere questa innovazione; ma il volerla introdurre *a priori* io la ritengo cosa di una gravità assai maggiore di quella che possa apparire all'onorevole Ercole: e, lo dico francamente, il Ministero esiterebbe un tantino ad accettare una legge in cui all'improvviso si volesse introdurre un'innovazione di tale natura, la quale avrebbe un riverbero non guari vantaggioso sulle leggi che debbono desumere delle norme dal censimento stesso. Vi sono molte leggi che si attengono naturalmente al censimento, vi sono molti obblighi imposti ai cittadini che si fondano sul censimento, quale, ad esempio, quello della guardia nazionale, della leva e altri tali; dimodochè a me pare che non si debba assolutamente con troppa, non vorrei dire la parola, con troppa leggerezza introdurre un'innovazione di questa fatta.

È vero che nella legge comunale e provinciale attualmente, mentre è stabilito che il censimento generale ufficiale deve essere il solo censimento legale, nello stesso tempo poi, parlando delle rappresentanze locali, soggiunse che: per avere diritto a un maggiore

numero di consiglieri comunali o provinciali, quell'aumento di popolazione, il quale è stato già consentito (notate bene) nel censimento generale, debba durare per cinque anni: ma si limita a questo l'effetto giuridico di questi registri della popolazione tenuti dai comuni; ed è evidente che limitati, circoscritti in questi termini non possono essere di verun nocimento.

Imperocchè, prima noi abbiamo già il fatto del censimento generale che la popolazione è aumentata, questo è già un fatto constatato; dunque dal registro della popolazione, non si tratta più che di desumere che quest'aumento ha durato cinque anni. Ora, siccome è ovvio essere nell'interesse delle popolazioni di avere una rappresentanza maggiore, perciò non si ha a temere che ad alcuna popolazione, della quale fu già riconosciuto l'aumento dal censimento generale, possa derivar danno o frode qualsiasi.

Ma il volere al giorno d'oggi estendere maggiormente gli effetti giuridici di questo registro della popolazione, io tengo che sarebbe forse un po' troppo arrischiato. Non nego che in avvenire ciò si possa fare; non contrasto che, quando i comuni avranno acquistata la pratica sufficiente per tenere questi registri, e che possa risultare che nella massima parte o in tutti i comuni dello Stato quest'operazione sia bene adempiuta, allora si potrà, quando si voterà un'altra legge di censimento, adottare la proposta che ora fa la Commissione, e che è appoggiata da alcuni deputati; ma al giorno d'oggi a me pare che gli inconvenienti sarebbero troppo gravi. Ed il Governo dovrebbe pensarci due volte prima di dar corso ad un progetto di legge che contenesse una variazione di questa fatta, appunto per il pericolo che, qualora i risultati pratici non fossero quali sono preveduti dai fautori di questo sistema dei registri della popolazione, non potessero sorgere degli inconvenienti gravi nell'applicazione delle leggi, sia tributarie, sia di quelle che riguardano, o la formazione delle liste dei giurati, o la formazione delle liste politiche, o delle liste comunali e provinciali.

Io prego quindi la Camera di volere accettare la proposta del Governo, e di respingere quella che venne sostituita dalla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Comunico anzitutto alla Camera una aggiunta che è stata proposta allo stesso articolo dall'onorevole Tubi, così concepita:

« Il municipio nel cui comune vengano a stabilirsi persone provenienti da altri comuni del regno, dovrà informarne il municipio del comune donde provengono, onde accertarsi che la iscrizione in un registro comunale corrisponda esattamente alla cancellazione fatta in altri registri. » (*Rumori*)

MINISTRO PER L'INTERNO. Questo è affare del regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.